

Osservazioni al PTCP della provincia di Sondrio

adottato con Del.C.P.n. 54 del 20.10.2006, B.U.R.L. in data 13.12.2006

Gli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Provincia di Sondrio espongono di seguito le proprie osservazioni, formalmente deliberate dai rispettivi Consigli, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.54 del 20.10.2006 e pubblicato sul B.U.R.L. in data 13.12.2006.

Tali osservazioni, in numero totale di 16, sono schematizzabili in n.07 osservazioni di carattere generale che ripetono integralmente gli specifici argomenti del documento delle “Osservazioni Partecipative al progetto di PTCP della provincia di Sondrio” trasmesso in data 12.05.2006 e in n.09 osservazioni attinenti esclusivamente ad articoli delle Norme di Attuazione; l’effettiva difficoltà di lettura dei non aggiornati allegati grafici di progetto del PTCP, imputabile alla mancanza di una completa ricognizione dei PRG e degli atti di pianificazione comunale vigenti e approvati da considerarsi prevalenti rispetto al piano provinciale medesimo (fatte salve le grandi opere infrastrutturali), ha limitato una confacente analisi necessaria per eventuali osservazioni puntuali agli stessi.

Il presente documento riepilogativo è stato redatto congiuntamente dalle Commissioni Urbanistiche e Territorio dei due Ordini con il contributo fattivo degli iscritti per la cui partecipazione sono state predisposte apposite sezioni dei siti www.ordinearchitetti Sondrio.it e www.ordineingegnerisondrio.it che rimarranno permanentemente consultabili durante l’iter di approvazione dello strumento urbanistico provinciale e resa disponibile, oltre alla consultazione e copia del Piano Territoriale, una matrice di analisi. dalla quale si evincono chiaramente le effettive scelte puntuali del PTCP e quelle rinviate, a titolo diverso, agli altri Enti che operano sul territorio.

Infine gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri ribadiscono l’auspicio formulato nel precedente documento delle osservazioni partecipative che, in considerazione della congiuntura particolarmente innovativa per il quadro normativo dell’urbanistica in Provincia di Sondrio con la contestualità dell’entrata in vigore dalla L.R.12/2005 e della

approvazione del PTCP e che entrambi gli strumenti comportano anche per i piccoli comuni compiti molto impegnativi, la Provincia predisponga delle “Linee Guida” per una corretta attuazione del PTCP e promuova incontri di formazione operativa per amministratori e tecnici; tali iniziative:

- declinerebbero l’attributo di coordinamento proprio della pianificazione provinciale con un ruolo di accompagnamento e facilitazione da parte della Provincia;
- faciliterebbero compiti che si profilano alquanto gravosi per le risorse interne dei comuni stimolando il dialogo e la collaborazione tra i medesimi;
- consentirebbero di coniugare compiutamente le particolari specificità montane del territorio provinciale sia per l’aspetto rigorosamente urbanistico che per le strette relazioni fra urbanistica, paesaggio e difesa del suolo;
- renderebbero conto di una articolazione in settantotto comuni e di confini amministrativi che intersecano porzioni di territorio omogenee sotto il profilo ambientale-paesistico che, quindi, comportano un buon livello di analogia per la redazione dei PGT;
- semplificherebbero, garantendo omogeneità di predisposizione degli allegati dei PGT, le fasi di gestione e di implementazione del PTCP da parte delle strutture della Provincia.

Osservazione n.1 (generale)

“La localizzazione delle strutture ad interesse sovra comunale”

Le strutture di interesse sovracomunale individuate dal PTCP, malgrado la grande mole di dati e la disponibilità di materiale, sono spesso indicate in modo vago e possibilista o per lo più ancora rinviate senza tempi certi a successivi studi di settore.

Ne consegue la carenza di tutta la parte che concerne l’individuazione approfondita dell’intero organico “sistema”; scelte o non scelte a questo livello, comportano anche ben diverse ricadute economiche e sociali sul territorio; per effetto delle evidenti interrelazioni tra i sistemi mobilità, agricoltura, turismo etc., non si possono stralciare all’infinito o esaminare asetticamente queste tematiche, come fossero fenomeni a se stanti, avulsi da un contesto complesso, ma unitario.

I vari scenari di sistema dovrebbero, comunque, essere affrontati e valutati secondo normativa con la procedura di V.A.S.; tale strumento dovrebbe, altresì, essere affiancato all’attivazione del Piano con le finalità di verifica in ordine all’effettualità dello stesso, ai recepimenti da parte delle pianificazioni settoriali e comunali, alle esigenze di implementazione e di modifica per una effettiva e rigorosa flessibilità.

Osservazione n.2 (generale)

“L’attuazione della rete ecologica come definita nel PTCP”

Non si intravede una indicazione puntuale, o quantomeno risulta di difficile lettura negli allegati del Piano Territoriale di Coordinamento, quanto attiene alla definizione della rete ecologica, tessuto connettivo indispensabile per avere la visione complessiva del territorio provinciale e delle sue interrelazioni con stati e province contermini, stante

l'accavallarsi di parchi, siti di rilevanza comunitaria, zone a protezione speciale, habitat ed areali censiti ai diversi livelli; tale importante tematismo dovrebbe essere espresso in relazione e rappresentato specificatamente in modo unitario.

Osservazione n.3 (generale)

“L’attuazione dei criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture per la mobilità”

La L.R.12/2005 prevede anche che il PTCP non solo individui infrastrutture per la mobilità e i corridoi tecnologici ma che definisca puntualmente, quindi senza rinvii, i criteri per il loro inserimento nel paesaggio; tale contenuto di piano, vista la molteplicità e la varietà di ambiti territoriali interessati con caratteristiche anche molto diverse tra loro, costituisce tematica di non scarso rilievo.

Si suggerisce, perciò, di istituire strumenti di valutazione ambientale strategica che sappiano coinvolgere e valutare i molteplici sistemi che costituiscono un territorio, in quanto (Cfr. ad esempio, per quanto riguarda gli elettrodotti, NA/PTCP art. 43 paragrafo 3) non sembra sufficiente basare la scelta esclusivamente sui criteri di tutela paesaggistica del PTCP per costruire un parere vincolante da parte della Provincia in merito alla definizione delle scelte infrastrutturali.

Osservazione n.4 (generale)

“L’attuazione e l’articolazione degli indirizzi di tutela paesaggistica definiti dal PTCP”

La concezione di paesaggio su cui si basa la pianificazione del territorio non è solo insita nella gradevole percezione visiva da un dato punto di osservazione (es. strada statale 38 sì, ma e la ferrovia?); la costruzione del paesaggio per la pianificazione del territorio avviene prevalentemente attraverso una procedura di lettura del territorio (“overlay mapping”) che permette di definire ambiti paesaggistici omogenei, procedura del resto già adottata per la costruzione del Piano Paesaggistico Regionale lombardo e metodo dedotto dall’approccio di “landscape planning” di matrice statunitense.

La tutela e la valorizzazione del paesaggio attraverso l’individuazione di viste passive, attive, statiche ecc..., ovvero attraverso “percezioni”, sono molto soggettive.

Ma il metodo non può essere che limitato, viste le caratteristiche del territorio, a situazioni molto particolari altrimenti si perverebbe ad una molteplicità infinita di soluzioni possibili e ingestibili.

Si osserva inoltre che non vengono fissati criteri di valutazione oggettivi che permettano di delineare il grado di compatibilità o incompatibilità tra pianificazione provinciale e pianificazione comunale (Cfr. NA/PTCP art. 7 paragrafo terzo) riguardo alla possibilità da parte dei PGT di variare un varco inedificabile di tipo “consigliato” o per gli aggiustamenti consentiti “una tantum” per i varchi inedificabili obbligatori.

A fronte di tali carenze, pare curioso, poi, che tra le indicazioni del PTCP di alcune aree ci siano obblighi di dettaglio quali, ad esempio, di utilizzare l’ontano bianco, il salice e l’ontano nero.

Osservazione n.5 (generale)

“L’attuazione dei criteri definiti dal PTCP per l’individuazione delle aree agricole”

Per quanto attiene alle aree agricole, la cui definizione è fondamentale per la successiva pianificazione di livello comunale, appare evidente che esse siano considerate più come la parte residuale di altre zone con destinazione specifica piuttosto che il risultato di uno studio che ne contempra le possibilità di rilancio economico.

Non si fanno emergere con preveggente chiarezza i motivi che determinano la crisi dell’attività primaria, non si percepiscono gli stretti legami di complementarità tra versanti e fondovalle atti a garantire la sopravvivenza economica dei conduttori dei fondi.

Non viene poi considerato il vero ruolo dei varchi di fondovalle, qui intesi unicamente come fatto “estetico percettivo”, perché non sono chiariti i rapporti tra agricoltura, agriturismo, turismo, zootecnia (non sempre facilmente compatibili) e le implicazioni con la rete ecologica.

Mancano infine le normative per regolamentare rapporti individuali o consortili tra l’agricoltore della struttura d’alpeggio ed il residente stagionale proprietario della classica baita riattata, tematiche peraltro già affrontate e normate in precedenti piani territoriali sovracomunali della provincia (ad es.: pianificazioni delle comunità montane, studi propedeutici ai piani paesistici, etc.).

Anche in carenza delle specifiche disposizioni previste dalla Regione (Cfr. punto 2 comma 4 dei Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale, legge 12/05 art. 15) si riscontra che in altre province lombarde sia stata avviata a livello di PTCP la individuazione delle compatibilità e delle sensibilità finalizzate alla definizione degli ambiti specifici.

In altre parole, è pur vero che un’analisi delle colture esistenti e delle tendenze in atto non è esaustiva ai fini dell’individuazione di ambiti omogenei, ma non si intravede lo sforzo per avviare il processo di definizione di tali aree in relazione al contesto economico sostenibile.

Sembra del tutto insufficiente la prescrizione espressa per la trasformazione di ambiti agricoli in ambiti edificabili; il criterio semplificativo di prossimità ad altre aree edificate unito al criterio di limitata dimensione delle trasformazioni non sembrano rendere giustizia alla complessità degli ambiti agricoli valtellini.

Si propone innanzitutto una forte distinzione tra ambiti urbani ed extraurbani in senso generico e, successivamente, una metodica classificazione degli ambiti extraurbani e quindi agricoli desunta dai valori intrinseci degli stessi determinati in termini di valenza e orientamento agronomico, valenza naturalistica, valenza paesaggistica e strategica; ciò permetterebbe di classificare gli ambiti stessi per un orientamento alla trasformazione sulla base di una valutazione oggettiva.

Al fine di meglio definire la propensione di un ambito extraurbano alla trasformazione in urbano sarebbe utile meglio definire il citato “criterio di adiacenza” attraverso una definizione del perimetro urbano in termini di grado di frammentazione dello stesso.

Tale metodo oggettivo diventerebbe oltremodo vantaggioso in occasione di proposte di cambio di destinazione d’uso dei singoli PGT, fornendo un valido supporto alla valutazione delle proposte.

Di nuovo, si sottolinea (NA/PTCP art. 6 paragrafo 3) il fatto che la produzione foraggiera di fondovalle (visto che riguarda le aree direttamente interessate alla espansione urbanistica) non è né l'unico né il maggiore fattore che caratterizza il valore economico delle produzioni, soprattutto dal punto di vista qualitativo.

Osservazione n.6 (generale)

“L’attuazione e l’articolazione dei contenuti di difesa del suolo del PTCP e del PAI”

L’attuazione e l’articolazione dei contenuti di difesa del suolo partono da un assemblaggio acritico delle conoscenze sviluppate da diversi studi di settore imposti dalle normative vigenti (P.A.I., aree 267, studi LR 41/97, etc.); tale lavoro ha comunque il pregio di mettere in evidenza alcuni aspetti di incongruenza legati alla rappresentazione dei dissesti individuati nei vari studi.

In materia di fasce fluviali, dai contenuti di piano, sembra si intenda che il reticolo principale, non normato dal P.A.I., vada a costituire un terzo livello di portata provinciale; se così fosse, pur demandando il Piano ad un approfondimento successivo per la perimetrazione delle fasce di rispetto e relativa normativa, sembra tuttavia indispensabile, già in prima fase, l’individuazione degli ambiti di criticità peraltro già noti.

Così pure è opportuno che in questa prima fase vengano dettagliatamente indicati i criteri di approfondimento da sviluppare nel secondo livello, coerentemente con i contenuti di cui al “Documento integrativo alle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi della L.R. 1/2000, approvata con D.G.R. N. 39509 del 07/04/2000”. Nel caso gli approfondimenti indicati non fossero effettuati in tempi ragionevoli e con l’adeguata scala di dettaglio potrebbe venir meno la concretezza del P.T.C.P. risultando a mancare, in gran parte, molte importanti scelte progettuali atte a definire almeno i contenuti minimi stabiliti dalla normativa vigente seppure nei limiti imposti dalla scala operativa del tipo di strumento in itinere.

Per ultimo, in tema di difesa del suolo, un apprezzamento va espresso circa l’attenzione rivolta all’esigenza di pianificare una rete viabile agro-silvo-pastorale al fine di razionalizzarne l’attuazione legandone il progetto ad una preventiva valutazione costi-benefici, anche in considerazione della potenziale pericolosità indotta dall’abuso di tali infrastrutture o dalla non corretta esecuzione.

In tal senso si preferirebbe una normativa più di tipo prestazionale che prescrittivo, evitando norme inutilmente puntuali.

Osservazione n.7 (generale)

“Centri e nuclei storici”

La ricomposizione fondiaria prevista per le zone agricole non trova adeguato corrispettivo per la delicata situazione di nuclei e centri storici (Cfr, NA/PTCP art. 19 comma 3) i quali potrebbero, tra l’altro, essere di vitale importanza anche per l’economia delle zone agricole.

E’ pur vero che con i Piani Attuativi i comuni potrebbero avviare anche fasi di acquisizione di immobili per pubblica utilità, previa adeguata normativa del PTCP che

potrebbe prevedere, ad esempio, il potenziamento dei fondi di rotazione, soluzioni per la defiscalizzazione di oneri e balzelli, l'incentivazione dei possibili strumenti e percorsi agevolati anche a livello notarile (come per i comparti).

Visto e considerato che il recupero di antichi nuclei rurali ha come ostacolo principale la frammentazione della proprietà fondiario-immobiliare insieme alla carenza di standards abitativi e di servizi urbanistici adeguati, sembra opportuno affiancare indicazioni per l'attivazione di programmi atti a favorire l'incentivazione all'accorpamento della proprietà, parallelamente al recupero e alla riqualificazione del tessuto urbano, alle prescrizioni di carattere architettonico e tipologico,.

Le tipologie da abaco dovrebbero essere dei riferimenti non prescrittivi e adeguatamente correlati e integrati con il patrimonio di studi e progetti sul territorio già agli atti; chi conosce la realtà della pianificazione locale sa che è già reperibile e catalogabile un patrimonio notevole di ricerche e di progetti riguardanti casi già definiti con analisi ed interventi a livello locale (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, ma anche semplici progetti propositivi) utili per stabilire sia le caratteristiche sia le "invarianti" tipologiche, che risultano localmente molto diverse anche nel contesto provinciale; risulterebbe parimenti importante, inoltre, definire degli indirizzi di valutazione dei tessuti storici, oltre che negli aspetti architettonici, nelle loro valenze d'insieme.

Osservazione n.8 (norme di attuazione)

“Art.3 Le strategie del Piano e lo sviluppo dei piani di settore”

Le tematiche a cui si rinvia con i piani di sviluppo ed i piani di settore lasciano gravi lacune già nella fase di avvio e di gestione del PTCP.

Occorrerebbe definire una normativa transitoria per non bloccare attività anche molto importanti e incalzanti altrimenti potrà prevalere, ancora una volta, la tacita tolleranza per chi interpreta e distorce o addirittura disapplica norme poco gestibili.

Per esempio il P.T.C.P., riguardo al Piano Energetico, non entra minimamente nel merito della programmazione e proposizione anche solamente a livello di indirizzo demandando qualsiasi decisione al suddetto piano.

Inoltre, per l'argomento delle energie a basso impatto vengono solamente menzionate delle possibili soluzioni alternative non suffragate da alcuna indicazione concreta (ad es. di incentivo per Enti Pubblici e/o di defiscalizzazione per privati) né di localizzazione di impianti alternativi di interesse sovracomunale (es. inceneritore, termocombustori a biomassa etc.).

Osservazione n.9 (norme di attuazione)

“Art.6 Aree agricole di fondovalle e di mezza costa”

Il punto 4 dell'articolo 15 della L.R. 12/2005 precisa che *“Il PTCP definisce gli ambiti destinati all'attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti”*.

Il PTCP della Provincia di Sondrio, all'art. 4 delle Norme di Attuazione, rinvia la materia ad uno studio di settore, definito “Piano agricolo provinciale (Pap)”, di cui si

avrà la disponibilità, probabilmente, dopo che i Comuni avranno già ottemperato alla formazione del PGT; sempre l' articolato del PTCP si premura di suddividere il territorio provinciale in relazione alla loro valenza paesistico ambientale, distinzione opportuna, ma che non necessariamente coincide con gli ambiti destinati alla produzione agricola.

Se è facilmente intuibile che le aree agricole di fondovalle o quelle di mezza costa o i varchi inedificabili si possono ritenere ambiti riservati alla produzione agricola, non si capisce se i terrazzamenti (a parte i vigneti) abbiano tutti tale destinazione urbanistica, come pure i fondi delle convalli, le aree di naturalità fluviale, le aree boscate e via elencando.

Quindi, per quanto premesso, sarebbe opportuno predisporre una tavola che con la precisione rapportabile alla scala territoriale individui chiaramente quali siano gli ambiti destinati alla attività agricola in relazione alla loro produttività (reale e/o potenziale) e, quindi, le modalità a cui ciascun comune si dovrà attenere nella definizione del proprio PGT.

Osservazione n.10 (norme di attuazione)

“Art.9 I terrazzamenti”

In merito alla definizione di terrazzamento occorre rilevare che la gran parte delle aree di mezzacosta, anche prossime agli insediamenti, è caratterizzata dalla presenza di muri di sostegno, configurabili come "terrazzamenti, vitati o meno".

Tali ambiti sono considerati dall'art. 9 del PTCP tutti indistintamente quali "bene economico, culturale e paesistico della Provincia di Sondrio di straordinaria unicità e significatività". Bisognerebbe valutare attentamente se tutte le "tipologie" di terrazzamento possano indistintamente rivestire tale carattere di unicità e significatività.

Si ritiene pertanto opportuno segnalare che siano i PGT ad analizzare e a definire con maggior dettaglio tali ambiti, stabilendo altresì, pur con il criterio di una prevalente inedificabilità, l' "utilizzo" degli stessi in rapporto all'effettivo carattere di unicità e significatività riscontrato.

Si ritiene inoltre opportuno osservare che i contenuti del presente articolo debbano essere considerati tra gli aspetti importanti che comportano valutazioni di merito da parte della Provincia in sede di formulazione del parere vincolante di compatibilità del PRG o del PGT col PTCP e pertanto il testo dell'articolo debba essere indicato in carattere corsivo.

In accordo a quanto sopra detto si propone che l'art. 9 possa essere modificato come riportato di seguito:

art. 9) Modificato

Il Ptcp individua nelle tavole 6.1.1-13 Progetto: carta dell'uso del suolo, dell'ambiente e del paesaggio - in scala 1: 25.000 le aree caratterizzate dai terrazzamenti, siano essi **coltivati** o meno, come bene economico, culturale e paesistico della Provincia di Sondrio di straordinaria unicità e significatività e ne persegue la tutela, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 4 della L.R. 12/2005,

*I PGT, o le loro varianti, provvedono alla più precisa individuazione planimetrica di **quelle aree terrazzate che rivestono le caratteristiche di unicità e significatività di cui al***

comma precedente (rideterminando e/o integrando la perimetrazione riportata nelle tavole del PTCP). In tali ambiti i PGT devono definire dettagliatamente le limitazioni all'utilizzo edificatorio al fine della loro tutela prevedendone generalmente l'inedificabilità (salvo il recupero, l'eventuale limitata ampliabilità degli edifici esistenti, la realizzazione di piccoli fabbricati esclusivamente al servizio delle colture e di tutte quelle opere che il PGT riterrà necessario consentire al fine di garantirne il mantenimento in efficienza, ivi comprese le vie d'accesso) e dettano norme tese alla miglior conservazione di questa forma paesistica, al mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in pietra, alla regimazione dello scolo delle acque, alla coltivazione della vite (mantenendo preferibilmente, se possibile, il tradizionale andamento dei filari in senso ortogonale al pendio) e, in alternativa, alla coltivazione di piccoli frutti, erbe aromatiche e piante da frutto.

Osservazione n.11 (norme di attuazione)

“Art.19 I Centri storici e gli antichi nuclei – Zone A”

Riprendendo ed integrando nello specifico quanto già espresso nella precedente osservazione di carattere generale n° 9, deve essere segnalata l'enorme consistenza del patrimonio edilizio di matrice rurale costituito da nuclei e piccoli centri sparsi sul territorio provinciale; tale patrimonio, non appena viene servito da accessi carrabili o da un minimo di infrastrutture, è “preso d'assalto” da società immobiliari.

Del resto la salvaguardia di un patrimonio storico/culturale così importante, le esperienze passate lo dimostrano, non può basarsi esclusivamente su norme prescrittive e vincolistiche; se una impostazione diversa non scaturisce dal livello di pianificazione provinciale, rischiamo di perdere una irripetibile occasione di valorizzare nuclei di straordinaria unicità e significatività nonché il contesto ambientale nel quale sono inseriti.

La dichiarazione secondo cui nelle zone A *"sono ammessi solo interventi edilizi che non modifichino l'esteriore aspetto degli edifici"* rivela una modesta considerazione per l'architettura, ridotta a mero disegno di "crosta" e di facciata ed, inoltre, il ricorso al superato concetto di abaco rivela più attenzione per la leziosità del particolare che per le tecnologie costruttive e l'impianto della costruzione stessa; tali aspetti informano l'architettura e ne costituiscono il più significativo ed importante valore.

Osservazione n.12 (norme di attuazione)

“Art.21 Le strade e i sentieri storici”

La rete dei sentieri storici e dei percorsi escursionisti storici a valenza territoriale dovrebbe essere individuata dal PTCP; il completo demando dell'individuazione e della formulazione di norme di tutela ai PGT rischia di favorire una rete fitta ma poco strutturata e disomogeneamente tutelata.

Il PTCP dovrebbe, inoltre, indicare le forme di finanziamento e le competenze dei rispettivi Enti per l'esecuzione degli interventi di conservazione

Osservazione n.13 (norme di attuazione)

“Art.25 Gli itinerari d’interesse paesistico-turistico”

Vi sono numerosi comuni che sono letteralmente attraversati da questi itinerari di interesse paesistico – turistico, come la strada dei vini, che comportano una fascia di inedificabilità di ben 50 metri a monte e di 100 metri a valle per qualsiasi espansione degli abitati; per lo meno fino a quando non verrà predisposto dalla Provincia uno specifico piano paesistico.

I comuni interessati, presumibilmente, non faranno a tempo a predisporre i rispettivi PGT che si troveranno nelle condizioni di rivedere obiettivi e strategie per adeguare il proprio strumento comunale alle sopravvenute indicazioni di un piano di settore che, prevedibilmente, non potrà essere operativo prima di un quinquennio.

L’esperienza della “Legge Galasso” insegna che i vincoli di tutela a “fascia di metri” hanno una importante funzione di salvaguardia se vengono rapidamente sostituiti da studi specifici; altrimenti sono fonte di grave disagio e, spesso, di abusi impuniti.

Si propone, invece di rinviare tutto ad un futuro Piano di Settore, di stabilire da subito dei principi generali, un sistema di indicatori e/o controlli ed un ufficio di coordinamento provinciale lasciando poi ai Comuni, che già nel prossimo biennio dovranno affrontare con il PGT anche le problematiche legate all’ambiente ed al paesaggio, la definizione degli interventi nell’ottica di una migliore salvaguardia e valorizzazione di queste fasce delicate del territorio.

Osservazione n.14 (norme di attuazione)

“Art.26 Strade di montagna”

Correttamente il PTCP riconosce che la materia è già normata ed individua nei Piani delle Comunità Montane (previsti dalla D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14016) gli strumenti per la classificazione, regolamentazione dei transiti, costruzione, manutenzione e gestione della viabilità agro-silvo-pastorale.

Il condivisibile intento di evitare il sovrapporsi di diverse normative sul medesimo argomento, enunciato nei primi due commi dell’articolo 26 delle nta, pare non sia stato rispettato nel proseguo dello stesso dove si “snocciolano” una serie di criteri per la progettazione delle strade a mo’ di “mansionario”.

Ritenendo opportuno che il PTCP detti indicazioni più di tipo prestazionale che prescrittivo, tenuto anche conto del fatto che la già citata D.G.R. n.7/14016 dedica un capitolo intero all’ argomento, si ritiene utile osservare che il suddetto articolo venga modificato eliminando inutili indicazioni puntuali (quali l’altezza massima dei muri di sostegno) la cui soluzione deve necessariamente rimanere nell’ambito della singola progettazione.

Da ultimo sarebbe utile un richiamo in questo articolo al necessario coinvolgimento dei Comuni nella fase di “pianificazione” della rete viabile da parte delle CM, visto poi che il Piano redatto dalle stesse dovrà accompagnare la variante al PGT di adeguamento generale al PTCP di cui all’art. 2 delle NTA dello stesso.

Osservazione n.15 (norme di attuazione)

“Art.45 Fasce di rispetto inedificabili”

Si consiglia di aggiungere in fondo al testo dell'articolo la seguente frase:

.... In quest'ultimo caso le eventuali aree liberate potranno essere riclassificate solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio provinciale del progetto definitivo.

Osservazione n.16 (norme di attuazione)

“Art.50 Criteri localizzativi e dimensionamento dei PGT”

La norma del PTCP sembra tenda, per assurdo, a privilegiare la “cementificazione” del territorio: chi più ha costruito nell'ultimo decennio più costruirà nel prossimo; chi ha ben gestito il proprio patrimonio edilizio, ha promosso il recupero dell'esistente, non ha sprecato aree preziose oppure non ha avuto, per ragioni diverse, possibilità di espansione, si troverà ancor più penalizzato e nella impossibilità di programmare adeguatamente lo sviluppo urbanistico del proprio territorio.

La norma stabilisce inoltre che la quota di nuova edificabilità prevedibile da ciascun PGT sia assunta in relazione al valore rilevato dall' ISTAT (molto meno affidabile dei dati ottenuti con rilievi diretti e specifici) nel precedente decennio.

La stessa norma entra poi in singolare contrasto con l'obiettivo, lodevole e giustamente evidenziato, di privilegiare il recupero dei volumi esistenti poichè dovendo considerare anche tali volumetrie esistenti nella quantificazione del limite per la nuova edificazione, molti Comuni potrebbero essere costretti, per non compromettere ulteriormente la scarsa disponibilità di vitali nuove aree di espansione, a limitare anziché a favorire gli interventi di recupero dei centri storici.

Da ultimo, si segnala che la L.R. 12/2005 non attribuisce al PTCP il compito di stabilire criteri di dimensionamento per i singoli Comuni i quali, viceversa, sono demandati a gestire i propri fabbisogni sia in termini di dimensionamento sia, contestualmente, in termini di programmazione dei servizi i cui costi e benefici sono indissolubilmente legati alle necessità pregresse e future del territorio amministrato.

Sondrio, 09 febbraio 2007

*Commissione Monitoraggio Trasformazioni Territoriali dell'Ordine Architetti PPC
Commissione Urbanistica e Territorio dell'Ordine degli Ingegneri*